

# Sanzionato l'avvocato che non controlla l'Ai

G. Ne.

Un operatore professionale del diritto, come un avvocato, non può ignorare «che i modelli di intelligenza artificiale generativa non costituiscono banche dati giurisprudenziali cui estrarre precedenti e citazioni, bensì strumenti di generazione automatica del linguaggio fondati su meccanismi inferenziali di natura statistica e probabilistica». In caso contrario, di utilizzo almeno spregiudicato, è inevitabile la sanzione pecuniaria che colpisce i casi di colpa grave nel processo civile.

Lo sottolinea il tribunale di Siracusa, con sentenza del 20 febbraio, con la quale viene sanzionata la condotta di un legale colpevole di avere citato quattro inesistenti precedenti giurisprudenziali ascritti alla Cassazione a sostegno delle proprie tesi: nessuna delle pronunce citate, dopo verifica nel Ced della Cassazione, riportava gli stralci esposti dall'avvocato.

Per i giudici siciliani va esclusa l'invenzione deliberata: un professionista del diritto che fabbricasse consapevolmente quattro precedenti inesistenti si esporrebbe a conseguenze disciplinari di estrema gravità, in una misura del tutto sproporzionata rispetto a qualsiasi vantaggio difensivo conseguibile. L'unica ipotesi residua è che il difensore abbia utilizzato uno strumento di intelligenza artificiale generativa senza sottoporre gli output ottenuti a verifica sulle fonti primarie.

E allora, afferma la sentenza, scatta la responsabilità aggravata «non potendosi più tollerare, allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche diffuse, errori di tale natura, i quali lungi dal costituire meri refusi o imprecisioni aggravano significativamente l'attività del giudice e delle controparti, costretti a verificare l'attendibilità di ogni singola citazione e a controdedurre su precedenti inesistenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA